



CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio	N. proposta 22
	Data 04/03/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE SU PAGAMENTO DI SOMME DISCENDENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI N. 1822/2021 DEL 18.10.2021 – R.G. N. 1382/2020, NEI CONFRONTI DEL SIG. R.B..

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D, to L, vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 04 aprile 1996, il Comune di Andria approvava il Programma di Recupero Urbano denominato “San Valentino”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15 marzo 2005, venivano approvati gli elaborati di variante planimetrica e di perimetrazione dell'area di intervento, prevedendo l'espropriazione generalizzata di tutte le aree oggetto di programma di recupero e conferendo mandato al Sindaco di sottoscrivere un nuovo Accordo di Programma con il Presidente della Regione Puglia, contemplativo di tutte le modifiche indicate nella parte narrativa del provvedimento;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2006 del 30 dicembre 2005, veniva approvato il nuovo schema di Accordo di programma per l'attuazione del PRU al quartiere San Valentino;
- in data 11.02.2006 veniva sottoscritto, presso il Comune di Andria, l'Accordo di Programma tra il Presidente della Giunta Regionale e il Sindaco di Andria;
- con determinazione dirigenziale n. 1769 del 25 ottobre 2006 veniva approvato il Piano particellare delle aree oggetto di espropriazione e, contestualmente, veniva determinata, in termini di urgenza e ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/2001, l'indennità provvisoria di espropriazione: nello specifico, detta indennità, fondata sulla valutazione di un valore unitario di mercato delle aree espropriative pari ad € 20/mq. veniva determinata facendo applicazione dei criteri correttivi, a quel momento vigenti, previsti dell'art. 37, c. 1 e 2, del D.P.R. 327/2001 (*Testo Unico delle norme in materia di espropriazione*) e, pertanto, liquidata in ragione di € 10/mq. per quelle ditte che non avessero ritenuto di accettare l'ammontare della predetta indennità provvisoria;
- nelle more della procedura, con sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007, venivano dichiarati illegittimi i criteri di determinazione delle indennità espropriative così come disciplinati dall'art. 37, commi 1 e 2, del d.p.r. 327/2001, intervenendo successivamente la nuova disciplina indennitaria introdotta dall'art. 2, commi 89 e 90, della legge 244/2007: in applicazione della richiamata nuova disciplina indennitaria, dunque, il corrispettivo di espropriazione per le aree edificabili nel cui novero devono essere collocate le aree oggetto della procedura ablativa considerata, deve essere pari al valore di mercato dei beni espropriati senza alcuna ulteriore correzione;
- nel caso di specie, dunque, l'indennità provvisoria di espropriazione doveva essere ragguagliata al valore di mercato delle aree così come già determinato con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1769 del 25/10/2006, e quindi in ragione di euro 20/mq.;
- con decreto n. 28/LL.PP del 25.10.2006, il Comune di Andria disponeva l'occupazione d'urgenza delle aree oggetto dell'intervento di realizzazione del Piano di Recupero Urbano San Valentino e, nello specifico, delle aree di proprietà del sig. R.B. i cui dati catastali, omessi per ragioni di privacy, sono identificati nella documentazione presente agli atti d'Ufficio;
- con decreto n. 29/LL.PP del 25.10.2006, il Comune di Andria disponeva l'espropriazione delle aree oggetto dell'intervento di realizzazione del Piano di Recupero Urbano San Valentino e, nello specifico, delle aree di proprietà del sig. R.B.;

preso atto che:

- con sentenza n. 1822 del 18.10.2021, la Corte d'Appello di Bari - investita in riassunzione a seguito di quanto disposto con Ordinanza n. 18571/2020 della Suprema Corte di Cassazione, la quale, cassava la Sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 866/2014 del 25.03.2014, avente ad oggetto giudizio di opposizione alla stima del valore di mercato dell'area oggetto di espropriazione – adita dall'attore in riassunzione sig. R.B. così come rappresentato e difeso dall'avv. Michele Piccolo, così disponeva: a) determinava le indennità dovute dal comune di Andria in € 73.680,75 oltre interessi dal 25.10.2007 ed in € 13.489,54 la indennità per la occupazione d'urgenza dei suoli dell'attore, oltre interessi dalla scadenza di ogni anno di occupazione temporanea iniziata il 13.01.2006 e terminata il 30.05.2008 fino all'effettivo soddisfo; b) ordinava al comune di Andria di versare dette somme presso la Cassa DD.PP. a disposizione dell'istante, detratto quanto eventualmente già versato e con gli interessi legali dal decreto di esproprio all'effettivo versamento sulla differenza tra indennità come riconosciute e indennità già versate, nonché con gli interessi legali detratto quanto già versato a titolo di occupazione, a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna annualità di occupazione sino al soddisfo; c) condannava il comune convenuto al pagamento delle

spese processuali di parte istante, liquidandole in € 4.860,00 per il primo e il giudizio di cui alla sentenza in oggetto, ed € 7.290,00 per il giudizio di Cassazione oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, esborsi, IVA, CPA, da distrarsi in favore del difensore, avv. Michele Piccolo, dichiaratosi anticipatario;

dato atto che:

- con riferimento alla procedura espropriativa sopra citata, con ordinanza di deposito delle indennità n. 04/2013/LL.PP. del 21.06.2013, veniva disposto il deposito, presso il Ministero dell'economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, della somma complessiva di € 9.793,33 - numero di posizione n. 1220189 del 04.07.2013 - per la Particella considerata, in favore del sig. R.B.;

- con provvedimento n. 07/2022/LL.PP. del 14.11.2022 veniva concesso nulla osta al pagamento, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti, della sopra citata somma di **€ 9.793,33 unitamente agli interessi amministrativi maturati - numero di posizione n. 1220189 del 04.07.2013** - per la Particella considerata, in favore del sig. R.B.;

viste:

- la nota prot. n. 25240 del 27.02.2026 con la quale l'Avv. Michele Piccolo, a fronte dell'originario importo complessivo di € 127.119,96 oltre interessi sino al di del soddisfo – così come dettagliato nella richiamata nota – formulava una proposta transattiva che prevede il pagamento, da parte dell'Ente, dell'**importo ridotto di € 114.000,00 – di cui € 87.170,29 a titolo di sorte capitale, € 2.829,71 a titolo di interessi su sorte capitale ed € 24.000,00 a titolo di spese legali – in favore del sig. R.B.**, a condizione che lo stesso venga corrisposto in **un'unica soluzione entro e non oltre il 31.05.2026**;

- la nota PEC Prot. n. 27242 del 04.03.2026 con la quale il settore “Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri Patrimonio e Demanio”, in riscontro alla nota di cui sopra, **accettava la relativa proposta transattiva nei termini e alle condizioni di cui sopra**;

richiamata la nota prot. n. 15749 del 06.02.2026 con la quale, al fine di soddisfare le pretese creditorie come sopra illustrate e sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria l'applicazione dell'avanzo accantonato e/o vincolato per un importo adeguato a coprire il richiamato debito, appostando le richieste somme al capitolo di spesa di competenza del Bilancio di Previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

considerato che, al fine di adempiere alla regolarizzazione della posizione debitoria, sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L. del D. Lgs. n. 267/2000 e tenuto conto che l'accordo raggiunto risulta equo e soddisfacente per l'Ente per le ragioni sopra esposte, si rende necessario finanziare il debito considerato, secondo le seguenti modalità di finanziamento:

- per **€ 87.170,29 a titolo di sorte capitale**, mediante l'applicazione del diverso utilizzo del residuo di mutuo, già contratto con Cassa Depositi e Prestiti (POS.4538279/02), Tipologia di Investimento “Edifici scolastici vari”, precisando che tale somma residua costituisce a tutti gli effetti economia di spesa;

- per **€ 26.829,71** (di cui **€ 2.829,71 a titolo di interessi su sorte capitale ed € 24.000,00 a titolo di spese legali**), con imputazione al capitolo 126009 “DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI” del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto che, trattandosi, come detto, di spese per investimenti, la richiesta di diverso utilizzo del residuo del mutuo dalla CDP risulta percorribile, essendosi verificata una delle condizioni previste dalla Circolare CDP n. 1280 del 27.6.2013, ovvero la mancata realizzazione dell'investimento/economia di spesa, e pertanto, l'Ente risulta autorizzato ad utilizzare la somma di **€ 87.170,29** per estinguere la posizione debitoria relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del sig R.B.;

ritenuto di dare esecuzione a quanto statuito nel citato provvedimento giurisdizionale e successivo accordo transattivo raggiunto con il creditore, tenuto conto che tali accordi si pongono come certamente vantaggiosi per l'Ente in termini di risparmio di spesa;

rilevato che:

- in relazione alla richiamata debitoria comunale, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i

presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;

- per un verso e in termini giusciviltistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;

- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza sopra citata trova copertura finanziaria per l'importo di **€ 114.000,00**, come di seguito indicato:

- per **€ 87.170,29 a titolo di sorte capitale**, con imputazione al capitolo 126126 "ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE – DEBITI FUORI BILANCIO" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- per **€ 26.829,71 (di cui € 2.829,71 a titolo di interessi su sorte capitale ed € 24.000,00 a titolo di spese legali)**, con imputazione al capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto che i provvedimenti sopra richiamati sono esecutivi ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto;

dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal provvedimento giurisdizionale sopra illustrato, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo pari ad **€ 114.000,00**;

visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;

- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del

Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi documenti allegati;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2026 avente per oggetto "*APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028*", contenente anche il Piano delle Performance 2026-2028 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025 relativa all'Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, in favore del creditore sig. R.B., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo della sentenza n. 1822 del 18.10.2021 della Corte d'Appello di Bari e successivo accordo transattivo, per un importo complessivo pari ad € **114.000,00**, di cui € **87.170,29 a titolo di sorte capitale**, € **2.829,71 a titolo di interessi su sorte capitale** ed € **24.000,00 a titolo di spese legali**;

2. di dare atto che il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio trova copertura finanziaria per l'importo di € **114.000,00**, come di seguito indicato:

- per € **87.170,29 a titolo di sorte capitale**, con imputazione al capitolo 126126 "ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE – DEBITI FUORI BILANCIO" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- per € **26.829,71 (di cui € 2.829,71 a titolo di interessi su sorte capitale ed € 24.000,00 a titolo di spese legali)**, con imputazione al capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

3. di autorizzare il diverso utilizzo del residuo di mutuo per l'importo di € **87.170,29**, già contratto con Cassa Depositi e Prestiti (POS.4538279/02), Tipologia di Investimento "Edifici scolastici vari", precisando che tale somma residua costituisce a tutti gli effetti economia di spesa, per finanziare il debito fuori bilancio in favore del sig. R.B.;

4. di dare atto che:

- ricorre uno dei presupposti previsti dalla Circolare CDP n. 1280 del 27.6.2013, ovvero, che al termine dei

lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, il costo dell'investimento, definitivamente accertato, risulta inferiore all'importo del prestito;

- non si può ricorrere all'indebitamento essendo l'Ente in procedura di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000 ed avendo attinto al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-ter del D. Lgs. n. 267/2000, tale per cui un ulteriore appesantimento della spesa non è sostenibile;

- ai sensi del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato dalla Corte dei Conti con proprio provvedimento n. 12/PRSP/2023, il diverso utilizzo dei mutui deve essere prevalentemente destinato alla copertura di debiti fuori bilancio per spese di investimento;

- non vi è disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

- non vi è possibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;

- non è possibile, al momento, destinare proventi derivanti da alienazioni patrimoniali al finanziamento del debito;

- non vi sono trasferimenti di capitale dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito;

5. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

6. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04/03/2026, trasmessa in data 05/03/2026, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da transazione su pagamento di somme discendenti dalla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1822/2021 del 18.10.2021 – R.G.N. 1382/2020, nei confronti del Sig. R.B.";

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

PRESO ATTO CHE:

- il debito trae origine dalla Sentenza n. 1822/2021 emessa dalla Corte di Appello di Bari il 18.10.2021 (R.G. n. 1382/2020), pronunciata in sede di riassunzione a seguito dell'Ordinanza n. 18571/2020 della Suprema Corte di Cassazione;
- il giudizio riguardava l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e occupazione d'urgenza per i suoli occorrenti alla realizzazione del Piano di Recupero Urbano (P.R.U.) "San Valentino";
- a fronte di un importo complessivo originariamente dovuto pari a € 127.119,96 (oltre interessi legali maturandi), è intervenuta una proposta transattiva (Prot. n. 25240/2026 del 27/02/2026) formulata dal legale della parte creditrice;
- l'Ente, con nota Prot. n. 27242 del 04/03/2026, ha manifestato la volontà di accettare la suddetta proposta, che prevede il pagamento della somma omnicomprensiva e ridotta di € 114.000,00;
- il suddetto importo è così ripartito: € 87.170,29 a titolo di sorte capitale, € 2.829,71 per interessi e € 24.000,00 per spese legali; la transazione risulta conveniente per l'Ente in quanto determina un risparmio di spesa ed evita il rischio di ulteriori oneri derivanti da procedure esecutive;
- il pagamento è condizionato alla corresponsione in un'unica soluzione entro il termine del 31.05.2026;

- RILEVATO che la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., in quanto il debito, pur transatto, deriva da un provvedimento giurisdizionale esecutivo;
- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Arch. Rosario Sarcinelli, in data 05/03/2026;



Collegio dei Revisori dei Conti

- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, Dott. Raffaele Laforenza, in data 05/03/2026;
tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2026 riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 114.000,00 in favore del Sig. R.B.

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti, anche con riferimento ad eventuali profili di responsabilità conseguenti alla necessità di ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Andria, 05/03/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

dr. Ezio Filippo Castoldi

dott.ssa Elisabetta Cipolloni